



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GINETTI, ALFIERI, CIRINNÀ, GARAVINI, GIACOBBE, MIRABELLI, MISIANI, PITTELLA, STEFANO, VALENTE e MALPEZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2018

Modifica all’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di consegna delle disposizioni anticipate di trattamento

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione alla fine dello scorso anno della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» non ha dato risposta ad una larga fascia di popolazione che rischia di essere esclusa dall'esercizio effettivo del diritto di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.

In particolare, i cittadini cosiddetti «fuori sede», domiciliati in una parte diversa del territorio nazionale rispetto a quella in cui hanno la residenza, per ragioni lavorative, di studio o di cura, devono infatti - secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, della citata legge - recarsi all'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza, spesso situato a centinaia di chilometri di distanza dal comune in cui vivono la loro quotidianità, per depositare gratuitamente le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Questa previsione, fuori dai casi di cui al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 4, tende a scoraggiare tali soggetti dal sottoscrivere e depositare le proprie DAT, considerati anche i costi ingenti in termini di denaro e di tempo, spesso necessari per recarsi appositamente nel proprio comune di residenza.

Allo stesso tempo le altre procedure previste dalla legge (tra le quali l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata) sono difficilmente praticabili nel caso di specie a causa degli elevati costi economici che comportano, ad esempio, per uno studente universitario, categoria numerosa nella compagine dei fuori sede. Peraltro, gli studenti universitari non potrebbero altresì cambiare la propria residenza in riferimento al comune in cui effettivamente si trovano a frequentare l'università, in quanto ciò comporterebbe la perdita della qualifica di studente fuori sede e tutti i connessi benefici economici, sovvenzioni e borse di studio.

Da qui nasce la proposta del presente disegno di legge, che ha lo scopo di rendere effettiva per questi cittadini la possibilità di disporre della propria salute e della propria vita nel rispetto della legge, ma senza ostacoli legati a condizioni materiali specifiche in cui possano trovarsi temporaneamente.

La disciplina proposta dal presente disegno di legge consente all'ufficio dello stato civile più vicino al disponente, cioè quello del comune in cui è domiciliato, di ricevere le DAT e loro eventuali modifiche ed integrazioni, realizzando con ciò una situazione di sostanziale parità rispetto agli altri cittadini residenti nel comune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il disponente si trovi per motivi di lavoro, di studio, giudiziari o per cure mediche in un comune diverso da quello di residenza, può consegnare personalmente le DAT presso l'ufficio dello stato civile del comune in cui ha il domicilio».

€ 1,00